



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 833 / 2022

Responsabile del procedimento: GATTOLIN MASSIMO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29-NONIES C. 1. DITTA: SPEEDLINE S.R.L. C.F. 01382850392 IMPIANTO: COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA VIA SALGARI 6 SEDE LEGALE: COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA VIA SALGARI 6.

Il dirigente

Visti

- i. il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- iii. il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs. n. 59/05 e ha modificato il D.Lgs. n. 152/06 aggiungendo, tra l’altro, il titolo terzo bis della parte II che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- iv. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- v. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell’art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l’individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- vi. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

- vii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- viii. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, è stato approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi. con la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- xii. la Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 con la quale sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

Premesso che:

- i. i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l’aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l’elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l’Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);

- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Visti inoltre:

- i. il D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con il quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05";
- ii. il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto *"Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis"*;
- iii. l'art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che *"le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma"*;
- iv. che ai sensi dell'All. A alla D.G.R.V. 1519/09 per le modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione è previsto il pagamento di una tariffa di 350 € per le grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e di 200 € per le medie e piccole imprese;
- v. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- vi. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: *"Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative"*;
- vii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- viii. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

- ix. il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- x. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”*
- xi. l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- xii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 3.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- xiii. il D.M. 95 del 15.04.2019, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, del 3 aprile 2006 n. 152”, che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;
- xiv. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- xv. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- xvi. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- xvii. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- xviii. la deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;

- xix. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".

Visto che

- i. è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente – Unità complessa atmosfera con prot. n. 396/635/5719 la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dalla ditta Speedline S.r.l. con sede legale in SANTA MARIA DI SALA – Via Salgari 6, C.F. 01382850392, di seguito denominata "Gestore", per impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto:
- Categoria 2 – Attività 2.5 (b) – Impianto fusione e lega di metalli non ferrosi con una capacità superiore a 20 tonnellate/giorno
- ii. la Regione del Veneto, con nota n. 484096/5719 del 3.9.2007, pervenuta in data 7.9.2007 ed acquisita agli atti con prot. n. 69729 dell'11.9.2007, ha trasmesso a questa Amministrazione l'intero fascicolo che codesta Ditta ha inviato ai fini del rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;
- iii. con prot. n. 22336 del 31.03.2008 è stata rilasciata da questa Amministrazione, al Gestore, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- iv. con nota acquisita agli atti con prot. n. 68 del 03.01.2011 la ditta ha chiesto la revoca dell'autorizzazione n. 60991/2005 all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e contestualmente lo stralcio dell'attività connessa al deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi dell'AIA;
- v. ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-quater c. 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali in possesso del Gestore:

Protocollo	Data	Ente	Normativa di riferimento	Oggetto
10845	17.02.2004	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
26429	04.04.2006	Provincia di Venezia	LR n. 15/1995 e DM 30.07.1999	Autorizzazione allo scarico di acque di raffreddamento in corpo idrico superficiale
718	2005	ACM Azienda Consorzio del Mirese	D.Lgs 152/99	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

- vi. si ritiene che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadano fra quelle di cui al comma 3, lett. d) del succitato articolo 39 e si ritiene quindi che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di prima pioggia, siano da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- vii. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 40882 del 10.06.2008 la ditta ha comunicato una modifica impiantistica come definita all'art. 5, comma 1 lett. l) del D.Lgs. 152/06 consistente nello spostamento del camino n. 193, nella sostituzione di alcune lavorazioni meccaniche con torni frontali nel reparto di spalmatura-flow forming delle ruote con l'introduzione del camino n. 195;

- viii. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 24534 del 08.04.2009 la ditta, a seguito di prescrizione dello SPSAL dell'ULSS n. 13, ha comunicato una modifica impiantistica come definita all'art. 5, comma 1 lett. l) del D.Lgs. 152/06 consistente nella realizzazione di due aspirazioni di ricambio aria per due box che servono alla segregazione di prodotti chimici afferenti alle linee di verniciatura F e C;
- ix. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 38656 del 11.06.2009 la ditta ha comunicato una modifica impiantistica definita all'art. 5, comma 1 lett. l) del D.Lgs. 152/06; riguardante il centro fusori, consistente nella dismissione, della zona di pesatura del silicio e del relativo camino C85 nonché nella dismissione del forno Civardi 6 e nella sostituzione del forno MM40 con il forno Insertec;
- x. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 11934 del 05.03.2010 la ditta ha comunicato una modifica impiantistica come definita all'art. 5, comma 1 lett. l) del D.Lgs. 152/06 consistente nella sostituzione di un forno di trattamento termico afferente al camino C51 (che viene dismesso) che prevede l'attivazione di due nuovi camini C216 e C217, nella dismissione dei camini C181 e C182 afferenti all'attività di spalmatura FF2 e nello spostamento dei camini C198 e C183 afferenti all'attività di spalmatura FF3;
- xi. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 15100 del 09.03.2011 la ditta ha comunicato una modifica impiantistica come definita all'art. 5, comma 1 lett. l) del D.Lgs. 152/06 consistente nella sostituzione di due forni fusori;
- xii. con prot. 29089 del 26.03.2013 è stata rilasciata la Gestore la determina di proroga della validità dell'A.I.A. provvisoria 22336/08, fino al 30.3.2015;
- xiii. con nota pervenuta in data 13.02.2015, acquisita agli atti con prot. n. 13251 nella stessa data, il Gestore ha presentato la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dall'insediamento produttivo per la produzione di ruote in lega leggera. Il progetto presentato, secondo l'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato Delibera del Consiglio della Regione del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, prevede il trattamento delle acque di prima pioggia calcolando i primi 15 minuti di evento meteorico che producono una lama d'acqua convenzionale pari a 5 mm;
- xiv. con note acquisite agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 19590, 19594, 19598, 19609 e 19611 del 05.03.2015 la ditta ha trasmesso alcune integrazioni all'istanza in merito ai camini afferenti ai bruciatori da autorizzare, ai camini esenti, al piano di monitoraggio e controllo ricompilato secondo il formato stabilito da ARPAV – Dipartimento di Venezia, e ad un aggiornamento delle indagini acustiche risalente al 2012;
- xv. nota prot. n. 27581 del 31.03.2015 è stata trasmessa alla ditta e agli enti interessati copia del verbale della conferenza di servizi ed inoltre:
- è stata comunicata alla ditta l'ulteriore proroga dell'AIA provvisoria per effetto del D.Lgs 46/2014 nelle more dell'imminente rilascio del presente provvedimento;
- è stato richiesto alla ditta di far pervenire entro 30 giorni un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo che prevedesse quanto concordato tra gestore e ARPAV in merito al numero di punti di misurazione dei livelli acustici;
- xvi. redatte da Veritas S.p.A. in merito agli scarichi SF1 ed SF2, acquisite agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 25299 del 24.03.2015 e prot. n. 27275 del 31.03.2015;
- xvii. l'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche non rientra tra le autorizzazioni da ricomprendere nell'A.I.A. e che, pertanto, non sarà ricompreso in questo provvedimento lo scarico denominato SF2;
- xviii. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 30826, del 13.04.2015 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste con prot. n. 27581 del 31.03.2015 in merito al Piano di monitoraggio e controllo concordato con ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
- xix. con nota acquisita agli atti con prot. 55075 del 29.06.2015 la ditta ha trasmesso, in ottemperanza al p.to 10 b) dell'AIA prot. 41315/2015, copia dei preventivi relativi agli impianti termici ;

- xx. con nota acquisita agli atti con prot. n. 71704 del 31.08.2015 la ditta ha trasmesso, in ottemperanza al p.to 9 a) dell'AIA prot. 41315/2015, gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. n. 95 del 15/04/2019;
- xxi. con nota acquisita agli atti con prot. n. 71704 del 31.08.2015 la ditta ha ottemperato al p.to 10b) dell'AIA prot. 41315/2015 relativamente alla conduzione degli impianti termici;
- xxii. con nota acquisita agli atti con prot. 8925 del 22.02.2021 la ditta ha trasmesso il Piano di Risanamento acustico richiesto da ARPAV con prot. 67487 del 1.8.2016
- xxiii. con nota presentata al SUAP in data 2.03.2021 e acquisita agli atti con prot. n. 11071 e n. 11073 del 4.03.2021 la ditta ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'impianto esistente;
- xxiv. con prot. 22125 del 3.05.2021 questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'AIA, ha richiesto la trasmissione della quietanza di pagamento e integrazioni documentali;
- xxv. con nota acquisita agli atti con prot. 39483 del 28.07.2021 la ditta ha trasmesso, tramite SUAP, le integrazioni documentali richieste e il pagamento della quietanza;
- xxvi. con nota acquisita agli atti con prot. 41577 del 9.08.2021 la ditta ha trasmesso la relazione sulle sostanze pericolose così come previsto all' art. 271 c.7 del D.Lgs. 152/06 e ha dichiarato la momentanea non sostituibilità di tali sostanze;
- xxvii. con nota acquisita agli atti con prot. 49264 del 20.09.2021 VERITAS SPA ha trasmesso il proprio atto di assenso;
- xxviii. con note acquisita agli atti con prot. 50579 del 24.09.2021 e prot. 54459 del 11.10.2021 ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso parere favorevole alle modifiche riportate dalla ditta e al Piano di Monitoraggio e Controllo rev. n. 3 trasmesso con prot. 51507 del 29.09.2021;
- xxix. in difformità a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Santa Maria di Sala non ha approvato il Piano di Classificazione Acustica;
- xxx. con prot. n. 67951 del 13.12.2021 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia per l'aggiornamento del citato provvedimento n. 41315 del 14.05.2015 in seguito alla modifica non sostanziale dell'impianto esistente;

Considerato che il provvedimento n. 67951/2021 per mero errore materiale contiene dei refusi si è ritenuto di provvedere alla sua sostituzione;

Preso atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 14/12/2021, risulta rispettato;

DETERMINA

1

I provvedimenti del Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia n. 41315 del 14.05.2015 e n. 67951 del 13.12.2021 vengono sostituiti dal presente.

2

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies c. 1, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta SPEEDLINE S.r.l., con sede legale in Comune di SANTA MARIA DI SALA - Via Salgari 6, C.F. 01382850392, per lo stabilimento esistente, sito in Comune di SANTA MARIA DI SALA – Via Salgari 6, e a seguito della sua modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. l) del medesimo D.Lgs., al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria 2 – Attività 2.5 (b) – Impianto fusione e lega di metalli non ferrosi con una capacità superiore a 20 tonnellate/giorno

3

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso a far data dal 13.05.2027, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06. Entro il predetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

4

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

Prodotto	Capacità produttiva (t/anno)	Capacità produttiva (t/giorno)
Alluminio (fusione)	31000	95

- 2) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza.
- 3) in caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Santa Maria di Sala, lo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 13 e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente;
- 4) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti sui sistemi di controllo della linea di depurazione acque di processo, sui sistemi di scarico in fognatura e corpo idrico superficiale, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. C3, C19A, C86, C174, C177, C178, C180, C183, C186, C188, C189, C191, C192, C193, C195, C197, C208, C215, C218, C226, C234, C238, C239 e C240;
- 5) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Santa Maria di Sala e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 6) dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;

- 7) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all' Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 8) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo rev n.3 approvato con prot. 54459/21;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono riportati in Allegato 1a;

PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE IN ALLEGATO 1a:

- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all' Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) i flussi di massa complessivi non dovranno comunque superare i valori riportati nella seguente tabella:

Flussi di massa complessivi	
Sostanze	g/h
NOx	31390
SOV	16275
Polveri	8325
Fluoro	266
H3PO4	11
Cr (VI)	7,5

- 4) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell' Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4-a.4) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 5) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- 6) negli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo, autorizzati con il presente provvedimento, possono essere usati esclusivamente i combustibili previsti dall'All. X alla parte V del D.Lgs. 152/06 alle condizioni ivi previste e devono essere rispettate le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato;
- 7) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 8) ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. C178, C189, C193, C234, C235, C236, C237, C238, C239 e C240. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia

controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Le analisi delle SOV dovranno essere effettuate secondo la metodica UNI EN 13649/2015. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.

- 9) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc...). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "metodo EN non disponibile" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 10) tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 11) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.
- 12) Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 13) le emissioni autorizzate con la presenza di sostanze organiche volatili assoggettate alla gestione dei solventi sono le seguenti: C5, C11, C12, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C37, C40, C41, C42, C43, C166, C175, C176 C180, C189, C238;
- 14) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, il consumo massimo teorico annuo di solvente autorizzato (COV), è pari a 335 tonnellate;
- 15) ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 275, comma 6, l'emissione totale annua autorizzata di solventi organici volatili (SOV) è pari a 40 tonnellate;
- 16) le operazioni di essiccazione dei prodotti vernicianti dovranno essere svolte esclusivamente all'interno del locale prefissato con attivato l'impianto di aspirazione, avendo garantita la chiusura di qualsiasi finestra o apertura che dia all'esterno per evitarne la fuoriuscita di emissioni di tipo diffuso;
- 17) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà pervenire a questa Amministrazione, il piano di gestione solventi, di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/2006, relativo all'intero anno solare precedente, corredato di tutti i dati che consentono di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente autorizzazione ed in particolare dovrà essere allegata copia dei certificati di analisi alle emissioni di cui al precedente p.to 16, effettuate nell'arco dell'anno a cui si riferisce il PGS;
- 18) i prodotti utilizzati non devono contenere sostanze alle quali sono state assegnate le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F;
- 19) la ditta, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 271, comma 7-bis dovrà presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la

disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;

- 20) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.
- 21) entro 12 mesi dalla data di ricevimento della presente autorizzazione dovranno pervenire a questa Amministrazione, allo SPISAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia uno studio analitico specifico sulle emissioni fuggitive dell'impianto ed eventualmente un progetto per migliorare la captazione dei fumi in base a quanto previsto nel BREF "Smitheries and Foundries Industry", Capitolo 5, pag. 315 (<http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm>);

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) gli scarichi autorizzati sono identificati con i n. SF1, SF3, SF12, SF13, SF14, SF16, SF17 e SM 05/1. Sono autorizzati inoltre gli scarichi SM 05/2 e SM 05/3 di acque reflue assimilate alle domestiche con le prescrizioni rilasciate da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con prot. 49264 del 20.09.2021 in allegato.

2) lo scarico in fognatura SF1 dovrà rispettare le seguenti indicazioni imposte da Veritas S.p.A.:

- a. le acque reflue derivanti dalla produzione dei cerchi in lega possono essere immesse nella rete di fognatura Veritas S.p.A. con una portata massima di 4 l/s (14,4 mc/ora). Lo scarico del refluo potrà avvenire previo il consenso di un sensore che controllerà la pompa presente nell'impianto di sollevamento. Il sensore verificherà il corretto defluire del refluo alla condotta di fognatura pubblica gestita da Veritas S.p.A., quando il sensore rileverà che la condotta Veritas S.p.A. non è idonea a ricevere il refluo, lo scarico dovrà essere immediatamente sospeso;
- b. il sensore di norma dovrà essere posto nel pozzetto di interfaccia-allacciamento e collocato inizialmente ad una quota inferiore di 30 cm rispetto al piano stradale, salvo ulteriori comunicazioni di Veritas S.p.A. in cui viene richiesto di abbassare la quota sopra menzionata. E' concesso di porre il sensore in un pozzetto a valle del depuratore e dell'eventuale valvola di intercettazione, solo se può essere collocato ad una quota come sopra descritta;
- c. l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla stipula/rinnovo, entro 20 giorni dal ricevimento dell'AIA, del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas S.p.A. finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Veritas S.p.A. in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas S.p.A.;
- d. la ditta dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas S.p.A. secondo il Piano analitico approvato;
- e. la ditta dovrà garantire l'esecuzione, a cura di Veritas S.p.A., di prelievi ed analisi delle acque di scarico, in conformità alla normativa vigente. I prelievi ed analisi delle acque di scarico sono "necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi", nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto agli articoli 22 e 26 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna (pozzetto per il prelievo campioni) così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione sul progetto e del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito nell'Art. 24 comma 2 del Regolamento di fognatura, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

- f. i valori dei parametri nel certificato di analisi chimiche dei reflui prelevati non dovranno superare quelli presenti nella colonna relativa allo “Scarico in rete fognaria” della Tabella 3 “Valori limiti di emissioni in acque superficiali e in fognatura” dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, alla sezione 3 del DM 30.07.1999 Ronchi Costa e successive modifiche, in caso contrario dovrà essere ri-tarato il sistema depurativo, o ne dovrà essere installato uno nuovo;
- g. i valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate;
- h. la ditta dovrà attuare tutte le attività manutentiva del sistema di pretrattamento esistente al fine di garantire la funzionalità del sistema depurativo sopra enunciato;
- i. la ditta dovrà garantire l'osservanza, delle quantità medie e massime di Portata (Q), COD, Fosforo (P), Azoto (N) dichiarate nella documentazione e/o successivamente impartite da Veritas S.p.A.;
- j. il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di richiedere alla ditta, anche successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo, di ottemperare alle due seguenti ulteriori prescrizioni:
 - la predisposizione di vasche di accumulo con capacità non inferiore alle 48 ore di fuori servizio dell'impiantistica privata ovvero dei collettori principali, come previsto dal comma 1 e 2 dell'Art. 35 del Regolamento di fognatura;
 - l'installazione e/o sostituzione dello strumento di misura delle portate di scarico esistente con modello elettromagnetico abbinato ad un sistema di teletrasmissione dei dati compatibile col sistema adottato da Veritas S.p.A.. Le specifiche tecniche della strumentazione e relativa installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo dell'ufficio Utenti Industriali di Veritas S.p.A. fornitura, installazione, gestione e manutenzione, della strumentazione richiesta, sono interamente a carico dell'Utente;
- k. qualora la ditta apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato, dovrà esserne data comunicazione a Veritas S.p.A.;
- l. la ditta inoltre dovrà comunicare a Veritas S.p.A. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo;
- m. limitatamente al parametro fluoruri è concesso un valore limite allo scarico pari a 25 mg/l fino al 31.12.2015 come da art. 38 comma 2 dell'Allegato D alla DGR n. 842 del 15 maggio 2012 e comunque fino ad altra data prorogata eventualmente recepita dalla Regione Veneto;

3) per gli scarichi SF3 (acque di raffreddamento) ed SF12, SF13, SF14, SF16 e SF17 (acque meteoriche) confluenti in corpo idrico superficiale, le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999;

- a. per quanto riguarda lo scarico SF3 (acque di raffreddamento), deve essere conservato aggiornato il quaderno di registrazione, che potrà essere tenuto anche in forma automatica, nel quale andranno annotate tempestivamente le concentrazioni dei parametri indicati nel seguito, relative a campioni d'acqua prelevati nel pozzetto di ispezione delle acque di raffreddamento, con campionamenti medi compositi sulle tre ore, ad intervalli di prelievo non superiori a 20' - effettuati mediante un campionatore automatico condizionato che consenta la conservazione dei campioni fra 0 °C e 4 °C durante le operazioni di prelievo - con periodicità trimestrale, valutando i valori o le concentrazioni dei seguenti parametri: temperatura (rilievo istantaneo), pH, COD, Al, fluoruri, cloruri, fosforo totale, azoto totale e azoto ammoniacale. Le analisi delle acque di scarico dovranno essere effettuate da un Laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- b. è contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999;
- c. il Gestore è tenuto ad installare prima dell'attivazione degli scarichi, un pozzetto di campionamento posto a valle degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dagli impianti di trattamento e ad evitare il ristagno delle

stesse sul fondo. E' tenuto, inoltre a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento delle acque di raffreddamento;

- d. la data di avvio degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, secondo il progetto presentato dal Gestore, e autorizzati all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicato, contestualmente al certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei relativi lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Provincia di Venezia;
- e. entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e, successivamente, almeno ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico degli impianti di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella degli scarichi prelevato da personale del laboratorio stesso, dai pozzetti di campionamento prima degli scarichi, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dal D.P.C.M. 1.03.1991 per le zone produttive e per tutto il territorio nazionale;
- 2) la relazione per l'impatto acustico dovrà essere sottoposta a revisione, qualora il comune di Santa Maria di Sala dovesse approvare la classificazione acustica del proprio territorio e comunque al momento del rinnovo della presente autorizzazione, facendo riferimento alla Deliberazione del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29.01.2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008 per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico;

5

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A. V.
- a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
- allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio

ALLEGATO 1a

PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

Camino	Reparto	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
C3	Cabina vernici in polvere Linea C	Polveri	75
		F	3,8
C4	Vasca di cromatazione (pretrattamento Linea C)	Polveri	10
		Cr VI	0,2
		H3PO4	0,2
C5	Forno polimerizzazione Linea C	Polveri	40,1
		SOV	99,9
C6	Bruciatore polimerizzazione Linea C	NOx	112,5*
C8	Vasca di cromatazione (pretrattamento Linea C)	Polveri	10
		Cr VI	0,4
		H3PO4	3
		F	2
C9	Bruciatore polimerizzazione Linea A	NOx	140*
C11	Asciugatura Linea C	Polveri	27,5
		SOV	100,1
C12**	Forno asciugatura pretratt. Linea C	Polveri	10
		SOV	100
		NOx	700
C19A	Cabina verniciatura a polveri Linea A	Polveri	150
C21	Bruciatore appassimento Linea A	NOx	175*
C22	Appassimento Linea A	Polveri	10
		SOV	100
C23	Polimerizzazione Linea A	Polveri	10,8
		SOV	72

C24	Appassimento Linea A	Polveri	7,5
		SOV	75
C25	Polimerizzazione Linea A	Polveri	7,5
		SOV	75
C26	Raffreddamento Linea A	Polveri	131,1
		SOV	698,3
C27	Raffreddamento Linea A	Polveri	191,3
		SOV	650,3
C37	Appassimento Linea E	Polveri	30
		SOV	200
C38	Bruciatore appassimento Linea A	NOx	140*
C39	Bruciatore polimerizzazione Linea A	NOx	140*
C40	Raffreddamento appassimento Linea E	Polveri	98,8
		SOV	1497,2
C41**	Bruciatore appassimento Linea E	Polveri	19,9
		SOV	140
		NOx	700
C42	Raffreddamento Linea E	Polveri	98,8
		SOV	798
C43**	Bruciatore polimerizzazione Linea E	Polveri	4
		SOV	20
		NOx	280
C66**	Forno fusorio ZPF2	Polveri	99,8
		NOx	999,8
		F	19,5
		SOV	324,8
C81**	Forno fusorio ZPF3	Polveri	80
		NOx	1000
		F	10,4
C86	Degasaggio	SOV	250
		Polveri	600
		F	100
		Cl	50
		SOV	1000
C87**	Preriscaldamento siviere	Polveri	279
		NOx	4896
		F	41,4
		SOV	399,6
C104**	Forno fusorio Civardi 3 (forno di scorta)	Polveri	56
		NOx	1001
		F	5,6
		SOV	178,5
C106**	Trattamenti termici Civardi 3 (Forno A)	Polveri	50
		NOx	800

C120	Lavaggio prova tenuta	Polveri	30
		H3PO4	3
C127A**	Bruciatore prova tenuta	NOx	60
		Polveri	3
C127B**	Bruciatore prova tenuta	NOx	60
		Polveri	3
C128**	Bruciatore prova tenuta	NOx	60
		Polveri	3
C165**	Bruciatore Linea C	Polveri	4
		NOx	70
C166	Forno cottura Linea C	Polveri	50
		SOV	176
C168**	Forno fusorio Intersec	Polveri	54,6
		NOx	1001
		SOV	149,5
C169**	Forno fusorio ZPF1	Polveri	54,6
		NOx	1001
		SOV	149,5
		F	9,8
C172**	Bruciatore Sgrassaggio Pretrattamento Linea C	NOx	70
		Polveri	2
C173	Vasche Sgrass. e Risciacqui Linea C	Polveri	25
		Polveri di detersivo	25
C174	Vasca Cromatazione Linea C	Polveri	25
		H3PO4	5
		Cr VI	< 0,05
		F	3
C175	Appassimento Linea A	Polveri	40,1
		SOV	199,8
C176	Appassimento Linea A	Polveri	40,1
		SOV	199,8
C177**	Rifusione truciolo	Polveri	360
		NOx	3996
		SOV	1152
		F	34,2
C178	Smaterozzatura	Polveri e nebbie d'olio	80
C180**	Post-combustore	Polveri	1920
		NOx	16032

		SOV	7200
C183	Aspirazione FF3	Polveri e nebbie oleose	200
C186	Lavorazioni meccaniche	Polveri	120
		Nebb. oleose	60
C188	Lavorazioni meccaniche	Polveri	200
		Nebbie oleose	100
C189	Ricambio aria cabina preparazione colore linea A	Polveri	23
		SOV	563
C191	Sabbiatrici a graniglia	Polveri	240
C192**	Aspirazione preparazione stampi	Polveri	120
		NOx	3600
C193	Aspirazione Ritocchi/Molikote su ruote	Polveri	30
		SOV	225
C195	Aspirazione FF4-FF5- FF6-FF7	Polveri	60
		Nebbie oleose	15
C197	Aspirazioni L13-L24- L26-L28-L29	Polveri	440
		Nebbie oleose	220
C198**	Bruciatore forno FF3	Polveri	20
		NOx	700
C199	Caldaia a vapore per riscaldamento vasche verniciatura e riscaldamento spogliatoi	NOx	600*
C199A	Riscaldam vasche verniciatura e riscaldam spogliatoi	NOx	600*
C200	Aspirazione ingresso tunnel Linea F	Polveri	120
		Cr	3
		F	18
C201	Aspirazione uscita tunnel Linea F	Polveri	120
		Cr	3
		F	18

C202**	Fumi di combustione forno di asciugatura	Polveri	20
		NOx	700
C203	Estrazione forno di asciugatura	Polveri	80
C204**	Fumi di combustione forno degasaggio A	NOx	220,5
		Polveri	18
C205**	Fumi di combustione forno degasaggio B	NOx	220,5
		Polveri	18
C206	Estraz. forno degas.	Polveri	80
C207	Raffreddamento	Polveri	600
C208	Cabina polveri Linea E	Polveri	90
C209	Asciugatura Linea F	Polveri	80
C210**	Bruciatori forno FF4	Polveri	20
		NOx	500
C211**	Bruciatori forno FF5	Polveri	10
		NOx	250
C212**	Bruciatori forno FF6	Polveri	10
		NOx	250
C213**	Bruciatori forno FF7	Polveri	10
		NOx	250
C215	Aspirazione fumi di saldatura	Polveri	5,5
		Ni	0,06
		Cr6	0,06
C216**	Bruciatori forno tempra. Trattamento Termico Eisenmann	Polveri	40
		NOx	1000
C217**	Bruciatori forno invecchiamento Trattamento Termico Eisenmann	Polveri	20
		NOx	500
C218	Ricambio aria cabina ritocco/recupero Linea E	Polveri	< 30
		SOV	< 30
C220A	Fumi di combustione bruciatore forno cottura Polvere Linea E	NOx	450*
C220B	Fumi di combustione bruciatore forno cottura Polvere Linea E	NOx	450*
C221A	Fumi di combustione bruciatore forno cottura Trasparente Linea E	NOx	450*
C221B	Fumi di combustione bruciatore forno cottura Trasparente	NOx	450*

	Linea E		
C226	Cabina polvere Wagner Linea A	Polveri	110
C234	Prova verifica liquidi penetranti	Polveri	138
		SOV	1035
C235	Prova aderenza ed invecchiamento vernici su ruota	Polveri	120
		SOV	450
C236	Uscita tunnel invecchiamento	Polveri e nebbie d'olio	135
		NOx	1680
C237	Ingresso tunnel invecchiamento	Polveri e nebbie d'olio	276
		NOx	3420
C238	Fase di applicazione Molikote	Polveri	138
		SOV	1035
C239	Lavorazioni meccaniche Building Nord	Polveri e nebbie d'olio	360
C240	Lavorazioni meccaniche edificio ARPI	Polveri e nebbie d'olio	360

* I valori di emissione asteriscati nella tabella si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.

** I valori di emissione per i camini asteriscati in tabella si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17 %.

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Camino (n.)	Attività	Riferimento esenzione nel D.Lgs 152/06
C102	Caldaia per riscaldamento locali Verniciatura	Parte V Titolo II

C103	n. 3 Aerotermi per riscaldamento locali Verniciatura	Parte V Titolo II
C105	Caldaia per riscaldamento uffici amministrazione	Parte V Titolo II
C223	Bruciatore caldaia riscaldamento fabbricato Arpi	Parte V Titolo II
C224	Bruciatore caldaia riscaldamento fabbricato Arpi	Parte V Titolo II
C225	Bruciatore caldaia riscaldamento fabbricato Arpi	Parte V Titolo II
	Bruciatore n. 1, tubo radiante zona palettizzazione	Parte V Titolo II
	Bruciatore n. 2, tubo radiante zona palettizzazione	Parte V Titolo II
	Bruciatore n. 3, tubo radiante zona palettizzazione	Parte V Titolo II
	Bruciatore termostriscia zona palettizzazione	Parte V Titolo II
	Termostriscia in set-up stampi	Parte V Titolo II
	Aerotermino Robur in magazzino	Parte V Titolo II
	n. 3 Termostriscie in magazzino	Parte V Titolo II
	Caldaia Baxi in ufficio tecnico	Parte V Titolo II
	n. 3 Aerotermino in laboratorio	Parte V Titolo II
	n. 16 Termostriscie zona FF3-FF4-FF5-FF6-FF7	Parte V Titolo II
	n. 16 Termostriscie in attrezzatura	Parte V Titolo II
	Termostriscia in officina riparazione Muletti	Parte V Titolo II
	n. 3 Termostriscie in zona scarico RX	Parte V Titolo II
	n. 2 Aerotermino in magazzino	Parte V Titolo II
	Aerotermino in officina di Fonderia	Parte V Titolo II
	n. 3 Aerotermino in officina manutenzione	Parte V Titolo II
	Aerotermino in attrezzatura	Parte V Titolo II
	n. 2 Termostriscie in locale Depuratore	Parte V Titolo II

	n. 4 termostriscie in zona smaterozzatura	Parte V Titolo II
	n. 2 Aeroterme in zona lavaggio ruote per prova tenuta	Parte V Titolo II
	Caldaia murale bagni Ufficio Personale	Parte V Titolo II
	Caldaia murale bagni zona Arpi	Parte V Titolo II
	n. 6 termostriscie in zona LM arpi L21-22	Parte V Titolo II
	Caldaia Baxi sala riunioni	Parte V Titolo II
	Caldaia spogliatoi zona Magazzino	Parte V Titolo II

Camino (n.)	Attività	Riferimento esenzione nel D.Lgs 152/06
C2	Aspirazione servizi igienici uffici amministrazione.	Art. 272 comma 5
C219	Sfiato aria zona lavaggio stampi con ultrasuoni	Art. 272 comma 5
C222	Sfiato aria raffreddamento ruote uscita forno Eisenmann	Art. 272 comma 5
	Circa 40 punti di ricambi d'aria o sfiati distribuiti in tutti i reparti	Art. 272 comma 5

ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI

Come criterio minimo l'ARPAV prevede, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, di cui una comprensiva anche del controllo analitico, quest'ultimo è da intendersi sostitutivo di quello da effettuarsi a carico del gestore per l'anno in questione.

1 Consumi

Fase	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reporting
<i>Materie prime</i>	Amministrativo	Ogni 25 lotti	SI
<i>Risorse idriche</i>	Misurazione	Annuale	SI
<i>Energia elettrica da gestore erogante</i>	Misurazione	Mensile	SI
<i>Energia elettrica da impianto fotovoltaico</i>	-	-	-
<i>Metano</i>	Amministrativo	Mensile	SI
<i>Gasolio</i>	Amministrativo	Alla consegna	SI

2 Aria

2-1 Punti di emissione

Camino n.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
C3	Biennale	Report laboratorio esterno
C4	Annuale	Report laboratorio esterno
C5	Annuale	Report laboratorio esterno
C6	Annuale	Report laboratorio esterno
C8	Annuale	Report laboratorio esterno
C9	Annuale	Report laboratorio esterno
C11	Annuale	Report laboratorio esterno
C12	Annuale	Report laboratorio esterno
C19A	Annuale	Report laboratorio esterno
C21	Annuale	Report laboratorio esterno
C22	Annuale	Report laboratorio esterno
C23	Annuale	Report laboratorio esterno
C24	Annuale	Report laboratorio esterno
C25	Annuale	Report laboratorio esterno
C26	Annuale	Report laboratorio esterno
C27	Annuale	Report laboratorio esterno
C37	Annuale	Report laboratorio esterno
C38	Annuale	Report laboratorio esterno
C39	Annuale	Report laboratorio esterno
C40	Semestrale	Report laboratorio esterno
C41	Annuale	Report laboratorio esterno
C42	Semestrale	Report laboratorio esterno
C43	Annuale	Report laboratorio esterno
C66	Annuale	Report laboratorio esterno
C81	Annuale	Report laboratorio esterno
C86	Biennale	Report laboratorio esterno
C87	Biennale	Report laboratorio esterno
C104	Annuale	Report laboratorio esterno
C106	Annuale	Report laboratorio esterno
C120	Biennale	Report laboratorio esterno
C127A	Annuale	Report laboratorio esterno
C127B	Annuale	Report laboratorio esterno
C128	Annuale	Report laboratorio esterno
C165	Annuale	Report laboratorio esterno
C166	Annuale	Report laboratorio esterno
C168	Annuale	Report laboratorio esterno
C169	Annuale	Report laboratorio esterno
C172	Annuale	Report laboratorio esterno
C173	Biennale	Report laboratorio esterno

C174	Annuale	Report laboratorio esterno
C175	Annuale	Report laboratorio esterno
C176	Annuale	Report laboratorio esterno
C177	Semestrale	Report laboratorio esterno
C178	Annuale	Report laboratorio esterno
C180	Semestrale	Report laboratorio esterno
C183	Annuale	Report laboratorio esterno
C186	Biennale	Report laboratorio esterno
C188	Annuale	Report laboratorio esterno
C189	Annuale	Report laboratorio esterno
C191	Annuale	Report laboratorio esterno
C192	Annuale	Report laboratorio esterno
C193	Annuale	Report laboratorio esterno
C195	Annuale	Report laboratorio esterno
C197	Annuale	Report laboratorio esterno
C198	Annuale	Report laboratorio esterno
C199	Annuale	Report laboratorio esterno
C199A	Annuale	Report laboratorio esterno
C200	Annuale	Report laboratorio esterno
C201	Annuale	Report laboratorio esterno
C202	Annuale	Report laboratorio esterno
C203	Biennale	Report laboratorio esterno
C204	Annuale	Report laboratorio esterno
C205	Annuale	Report laboratorio esterno
C206	Biennale	Report laboratorio esterno
C207	Annuale	Report laboratorio esterno
C208 A e B	Annuale	Report laboratorio esterno
C209	Biennale	Report laboratorio esterno
C210	Annuale	Report laboratorio esterno
C211	Annuale	Report laboratorio esterno
C212	Annuale	Report laboratorio esterno
C213	Annuale	Report laboratorio esterno
C215	Biennale	Report laboratorio esterno
C216	Annuale	Report laboratorio esterno
C217	Annuale	Report laboratorio esterno
C218	Annuale	Report laboratorio esterno
C220A	Annuale	Report laboratorio esterno
C220B	Annuale	Report laboratorio esterno
C221A	Annuale	Report laboratorio esterno
C221B	Annuale	Report laboratorio esterno
C226	Biennale	Report laboratorio esterno
C234	Biennale	Report laboratorio esterno
C235	Biennale	Report laboratorio esterno
C236	Annuale	Report laboratorio esterno
C237	Annuale	Report laboratorio esterno
C238	Biennale	Report laboratorio esterno
C239	Annuale	Report laboratorio esterno
C240	Annuale	Report laboratorio esterno

2-2 Sistemi di depurazione fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reporting
-----------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	-----------

C3	Filtro a maniche	Controllo visivo delle maniche	Ispezione diretta mensile dello stato delle maniche.	SI
C19A	Filtro a cartucce	Pulizia settimanale	Ispezione diretta settimanale dello stato delle cartucce.	SI
C86	Filtro a rete metallica	Manutenzione preventiva+DP	Bimestrale sostituzione filtri in rete	SI
C177	Filtro a maniche	Manutenzione preventiva+DP	Controllo mensile sicurezze e segnalazioni, controllo settimanale fotocellule rilevamento scintille	SI
C178	Filtro a tasche	Manutenzione preventiva	Sostituzione celle annuale, pulizia filtro	SI
C180	Ossidatore termico	Temperature con registratore in continuo	Allarme di minima temperatura (controllo in continuo)	SI
C183	Filtro a tasca	Manutenzione preventiva	Ogni tre mesi cambio filtri	SI
C186	Filtro a tasca	Manutenzione preventiva	Sostituzione filtri semestrale	SI
C188	Filtro a tasca	Manutenzione preventiva+DP	Sostituzione filtri semestrale	SI
C189	Filtro in feltro	Manutenzione preventiva	Sostituzione filtri semestrale	SI
C191	Filtro a cartucce	Manutenzione preventiva	Controllo stato cartucce semestrale	SI
C192	Filtro a rete metallica	Manutenzione preventiva	Sostituzione filtri semestrale	SI
C193	Filtro in carta	Manutenzione preventiva	Sostituzione filtri semestrale	SI
C195	Filtro a tasca	Manutenzione preventiva+DP	Sostituzione filtri trimestrale	SI
C197	Filtro a tasca	Manutenzione preventiva+DP	Sostituzione filtri semestrale	SI
C208A e B	Filtro a maniche	Manutenzione preventiva+DP	Controllo semestrale dello stato dei filtri.	SI
C215	Filtro a tasca	Manutenzione preventiva+DP	Sostituzione filtri trimestrale	SI
C218	Filtri a secco	Cambio filtro quindicinale	quindicinale	SI
C226	Filtro a maniche	Manutenzione preventiva+DP	Controllo semestrale dello stato delle maniche.	SI
C234	Filtri in microfibra di vetro	Manutenzione preventiva	Sostituzione filtri annuale	SI

C238	Filtri in microfibra di vetro	Manutenzione preventiva	Sostituzione filtri annuale	SI
C239	Elettrostatico dotato di due stadi di filtrazione	Manutenzione preventiva	Sostituzione celle annuale; pulizia filtro elettrostatico annuale	SI
C240	Elettrostatico dotato di due stadi di filtrazione	Manutenzione preventiva	Sostituzione celle annuale; pulizia filtro elettrostatico annuale	SI

3 Acqua

3-1 Scarichi

Scarico n.	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reporting	Parametri
SF1	Misurazione strumentale	Trimestrale (*)	SI	pH, Al, Cr(VI), solfiti, solfati, fluoruri, COD, solfuri, cloruri, fosforo tot, azoto tot, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici
SF3	Misurazione strumentale	Trimestrale	SI	Temperatura, pH, Al, COD, cloruri, fluoruri, fosforo tot, azoto tot, azoto ammoniacale
SF7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	Misurazione strumentale	Annuale	SI	pH, COD, azoto totale, fosforo tot, solidi sospesi tot, idrocarburi tot

* Comprensivo dei controlli di Veritas S.p.A.

3-2 Sistemi di depurazione acque

Descrizione	Oggetto del controllo	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Reporting
Depurazione chimico-fisica delle acque reflue	pH, portata, flocculante	interno	in continuo	SI

4 Rumore

Sorgente	Ubicazione	Frequenza di autocontrollo	Reporting
1	Confine sud	Triennale	SI
2	Confine sud		
3	Confine sud		
4	Confine		

	ovest		
5	Confine ovest		
6	Confine nord		
7	Confine nord		
8	Confine nord		
9	Centro stabilimento		
10	Parcheggio o mensa		
11	Confine est (via Noalese)		

5 Rifiuti

Tipo di controllo	Modalità di registrazione	Reporting
Analisi (*)	Report interni e MUD annuale	SI

* Vale per tutti i CER

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente